

ALLEGATO "A" dell'atto n. **24386** di raccolta

STATUTO PER L'ASSOCIAZIONE

"Arena Sferisterio - Teatro di Tradizione"

Articolo 1 (Costituzione e sede)

1. È costituita l'Associazione "Arena Sferisterio - Teatro di Tradizione" (di seguito Associazione) dal Comune di Macerata e dalla Provincia di Macerata, con sede legale in Macerata, presso i locali concessi in comodato dal Comune di Macerata.

2. L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato con decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 15 ottobre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 295 del 17.12.1991).

3. Gli organi dell'Associazione possono riunirsi anche al di fuori della sede legale.

4. Le sedute degli organi collegiali possono, altresì, svolgersi in modalità telematica, con possibilità per i componenti dell'organo di parteciparvi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle riunioni di uno degli organi collegiali dell'Associazione presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Articolo 2 (Finalità e attività)

1. L'Associazione persegue senza scopo di lucro le finalità di promozione, diffusione e valorizzazione della musica e, in particolare, della musica lirica, del teatro musicale e di prosa, della danza e, più in generale, dell'arte e della cultura, del patrimonio storico-culturale, nonché le finalità, ad esse connesse, di promozione e valorizzazione del territorio nei settori socio-culturali, economicoproduttivo e turistico.

2. Per il perseguimento di tali finalità, l'Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) promuovere, organizzare, allestire e produrre festival, stagioni e altre manifestazioni artistiche e culturali quali, in particolare, stagioni liriche e concerti da opere liriche, concerti di musica sinfonica, da camera e leggera, spettacoli di balletto, spettacoli di prosa e recital, sperimentazione di spettacoli lirici e teatro di prosa, concorsi di canto, di composizioni musicali, di prosa e di danza, cicli di conferenze, lezioni e seminari e ogni altra attività connessa, collegata o comunque utile alla organizzazione e promozione delle manifestazioni artistiche e culturali sopraindicate e al loro finanziamento, ivi compresa la realizzazione e il noleggio di scene, costumi e altri manufatti;

b) realizzare iniziative con le scuole, le Università, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di Musica, per favorire la formazione, l'informazione e la preparazione

agli eventi sopraindicati, nonché l'accrescimento della cultura musicale e teatrale;

c) realizzare iniziative ed eventi, nonché sostenere e promuovere l'attività di ricerca e di sperimentazione teatrale, anche in accordo, collaborazione o coordinamento, con altri teatri, enti o istituzioni, o per conto di essi;

d) curare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale degli operatori del settore, in campo artistico, tecnico e organizzativo-gestionale;

e) sottoscrivere e stipulare contratti, comunque denominati, tipici e atipici, per realizzare le finalità statutarie;

f) predisporre e realizzare servizi qualificati, anche di natura consulenziale, negli ambiti sopraindicati.

#### Art. 3 (Organi dell'Associazione)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Il Presidente;
- b) L'Assemblea Generale dei Soci;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) la Consulta;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 4 (Associati)

1. Fanno parte di diritto dell'Associazione il Comune di Macerata e la Provincia di Macerata, che avendo promosso la costituzione dell'Associazione, assicurando i mezzi finanziari e patrimoniali iniziali, assumono la qualifica di Soci fondatori.

2. Possono aderire all'Associazione con la qualifica di Soci ordinari altri soggetti pubblici, enti locali e amministrazioni pubbliche in genere, che condividendo le finalità dell'Associazione, partecipino alle sue iniziative, mediante contributi determinati dall'Associazione.

3. Possono aderire all'Associazione con la qualifica di Soci onorari altri enti locali e amministrazioni pubbliche in genere, nonché soggetti privati, quali, a mero titolo esemplificativo, persone fisiche, associazioni, fondazioni, società, consorzi, che condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro in misura stabilita dall'Associazione.

4. La Società Civile dello Sferisterio e i Mecenati dello Sferisterio partecipano all'Associazione per tutta la sua durata con la qualifica di associato onorario, a titolo gratuito, salve eventuali contribuzioni facoltative, facendo parte dell'organismo consultivo di cui all'art. 13.

5. Le domande di ammissione di nuovi soci, sia ordinari che onorari, vengono esaminate e decise dall'Assemblea Generale.

#### Art. 5 (Diritti e Doveri degli Associati)

1. Gli associati (ad eccezione della Società Civile dello Sferisterio ed i Mecenati dello Sferisterio) sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale determinata dall'Assemblea Generale, al cui pagamento è subordinato l'esercizio dei diritti spettanti.

2. Ogni associato può esercitare il diritto di recesso. La relativa dichiarazione deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima dalla scadenza annuale.

3. Oltre che in caso di recesso, la qualifica di associato si perde per esclusione deliberata per gravi motivi dall'Assemblea Generale, per scioglimento o estinzione degli enti pubblici e privati e delle associazioni aderenti, per decesso degli associati persone fisiche.

4. Gli associati concorrono a determinare l'attività dell'Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente dell'Associazione stessa. Hanno altresì diritto di iniziativa, che si esercita sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.

5. L'Assemblea Generale decide l'esclusione degli associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto.

6. L'esclusione ha luogo anche in caso di fallimento o apertura di procedure concorsuali nei confronti

dell'associato.

7. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 6 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi versati dagli associati in sede di costituzione;
- dai conferimenti in denaro o di beni mobili o immobili (in proprietà o ad altro titolo) o di altre utilità effettuati dagli associati;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate;
- dagli eventuali contributi dello Stato o di altri enti pubblici a titolo di conferimento;
- dalle eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio;
- dai beni che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

#### Articolo 7 (Spese di gestione)

1. L'Associazione provvede alle spese di gestione per il raggiungimento delle finalità statutarie con:

- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività svolte, i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- i contributi e le quote associative degli associati;
- i contributi e gli interventi finanziari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche;
- gli ulteriori eventuali apporti finanziari degli associati;
- le somme che siano versate a titolo di sponsorizzazione dagli associati o da terzi;
- qualsiasi altro provento.

Art. 8 (Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale è costituita dagli associati fondatori ed ordinari, che hanno diritto di voto, ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

2. Gli associati onorari partecipano alle sedute dell'Assemblea Generale con valore consultivo, potendo esprimere un parere non vincolante sugli argomenti oggetto delle deliberazioni all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

3. L'Assemblea Generale:

- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera l'ammissione degli associati e l'esclusione degli stessi ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;
- determina la quota associativa annuale e il contributo annuale dovuto dagli associati;
- delibera le modifiche del presente statuto;
- approva le modifiche al regolamento dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 9 (Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno.

3. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta che ciò sia richiesto dal Presidente, da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Consiglio di Amministrazione.

4. L'Assemblea in prima convocazione è valida qualora siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto.

5. In seconda convocazione, da tenersi trascorso almeno un giorno da quello indicato per la seduta in prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei componenti presenti aventi diritto di voto.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando riportino i voti della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto presenti nell'Assemblea stessa al momento del voto.

7. In caso di parità prevale il voto espresso dall'associato fondatore Comune di Macerata.

8. Le votazioni sono assunte in forma palese.

9. Possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, oltre agli associati onorari, i componenti del Consiglio di

Amministrazione, il Sovrintendente, il Direttore Artistico e un rappresentante espresso dalla Consulta.

10. Le modalità di validità dell'Assemblea, di votazione e di maggioranze previste e come sopra riportate valgono anche in caso di modifiche da apportare al presente statuto.

11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione; nei casi di urgenza, ventiquattro ore prima. La convocazione può essere effettuata anche a mezzo posta elettronica o con altri mezzi o strumenti equivalenti.

13. Agli effetti della validità delle sedute e delle relative deliberazioni, un componente dell'Assemblea può rappresentare altri associati, per delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

14. Le sedute dell'Assemblea possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione in cui sia possibile accertare la presenza dei partecipanti e quindi con la predisposizione del foglio presenze da parte del Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Art. 10 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

2. Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Sindaco pro-tempore del Comune di Macerata o un membro da esso nominato.

3. Il Consiglio è altresì composto da:

- 2 membri nominati dal Comune di Macerata, di cui uno nominato sentita la Società Civile dello Sferisterio;

- il Presidente pro-tempore della Provincia di Macerata o un membro da esso nominato.

- 1 membro nominato dal Comune di Macerata, su designazione vincolata del Ministero della Cultura.

4. Il Consiglio elegge al suo interno un Vice Presidente.

5. I consiglieri di amministrazione nominati durano in carica quanto il Sindaco e sono rieleggibili.

Gli stessi continuano a svolgere le proprie funzioni sino ad avvenuta nomina dei sostituti.

6. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di genere.

7. In caso di sostituzione per qualsiasi causa, i nuovi membri vengono nominati rispettando le disposizioni del presente articolo e durano in carica fino alla naturale scadenza del membro sostituito.

Art. 11 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e

controllo dell'Associazione, svolge altresì attività di programmazione delle attività dell'Associazione nel perseguimento delle finalità di valorizzazione e promozione della cultura musicale e del territorio;

2. Nell'ambito delle sue competenze, il Consiglio di Amministrazione delibera limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) Atti di indirizzo e programmazione delle attività generali e artistiche dell'Associazione, nonché degli indirizzi culturali e delle attività collaterali connesse;

b) Atti di programmazione del fabbisogno del personale e della ottimale articolazione organica dell'Associazione;

c) Nomina fiduciaria del Sovrintendente e definizione del suo compenso;

d) Nomina fiduciaria del Direttore Artistico e definizione del suo compenso;

e) Programmazione degli obiettivi di gestione finanziaria dell'Associazione, sentito il Sovrintendente sull'adeguatezza e sulla congruità degli stessi rispetto agli obiettivi di risultato;

f) Approvazione dello Schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, su proposta del Sovrintendente, da sottoporre all'Assemblea Generale;

g) Poteri di controllo sullo stato di attuazione degli indirizzi espressi e degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione, nonché sulla gestione e sul funzionamento

dell'Associazione;

3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere al Sovrintendente la trasmissione o la presa in visione di quei documenti o informazioni che si rendano necessari per esplicare i propri poteri di controllo;

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è presieduto dal Presidente.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente secondo le modalità previste per l'Assemblea Generale e quindi anche con l'utilizzo dell'audio/video conferenza.

6. Il Consiglio deve essere convocato anche quando ne facciano motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

9. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere la presenza alle sedute del Sovrintendente, del Direttore Artistico e di altri soggetti esterni o interni all'Associazione, che partecipano con funzione consultiva.

10. Al Consiglio di amministrazione non possono essere conferite deleghe gestionali, né poteri gestionali diretti.

Art. 12 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente dell'Associazione ed ha la legale rappresentanza dell'ente.

2. Convoca e presiede le adunanze dell'Associazione e del Consiglio di Amministrazione; ha tutti i poteri e i doveri che gli derivano dallo statuto e dalla legge.

3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

#### Art. 13 (Consulta)

1. La Consulta è costituita dalla Società Civile dello Sferisterio e dai Mecenati dello Sferisterio.

2. Essa ha diritto di iniziativa, che si esercita sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Associazione o del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.

3. La Consulta esprime un parere consultivo non obbligatorio, né vincolante, sulle proposte di deliberazione concernenti l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e sulla programmazione principale della stagione lirica.

4. Un rappresentante della Consulta partecipa alle sedute dell'Assemblea Generale senza diritto di voto.

5. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti. Essa potrà dotarsi di apposito regolamento che ne disciplini le modalità di funzionamento, nel rispetto del presente statuto.

#### Articolo 14 (Gratuità delle funzioni)

1. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente, di componente dell'Assemblea Generale e di Consigliere di

amministrazione sono gratuite.

Art. 15 (Sovrintendente)

1. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione in persona di comprovata professionalità e managerialità ed è individuato con apposita procedura comparativa di evidenza pubblica e nel rispetto della legislazione vigente in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi.

2. Il Consiglio di Amministrazione determina la durata del rapporto contrattuale del Sovrintendente e l'ammontare del suo compenso.

3. Il Sovrintendente è preposto alla direzione e alla gestione amministrativa e finanziaria delle attività dell'Associazione e della relativa struttura organizzativa.

4. Il Sovrintendente è responsabile in modo pieno ed esclusivo delle competenze gestionali che gli sono attribuite, in particolare:

- Adotta atti di gestione amministrativa e finanziaria, anche con riferimento alle assunzioni e al trattamento economico del personale, nel perseguimento delle finalità dell'Associazione;

- Ha poteri di direzione del personale dipendente e di quello assunto con contratto di lavoro autonomo;

- Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione, attuando gli indirizzi e gli obiettivi ivi predisposti;

- Predisporre la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- Predisporre la proposta di programma di attività da sottoporre alla deliberazione dei competenti organi collegiali, anche di concerto con il Direttore Artistico nell'ambito delle sue funzioni, di cui all'art. 16;
- Si pronuncia su ogni altra questione non espressamente attribuita dallo Statuto agli altri organi dell'Associazione;
- Adotta tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in esecuzione delle delibere del CDA non rimesse alla competenza di altri organi dallo statuto;

5. La sua nomina può essere rinnovata, tenuto conto dei risultati gestionali conseguiti.

#### Art. 16 (Direttore Artistico)

1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone altamente qualificate, in particolare nell'ambito delle attività culturali, teatrali e musicali.

2. Il Consiglio di Amministrazione determina la durata del rapporto e l'ammontare del compenso.

3. Il Direttore Artistico è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni e dell'attività sotto il profilo artistico.

4. Collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Sovrintendente per la determinazione degli indirizzi artistici, tramite la predisposizione del programma artistico nel rispetto dei vincoli di bilancio e coordina le

proprie attività con quelle degli organi e degli uffici dell'Associazione.

5. La sua nomina può essere rinnovata.

Articolo 17 (Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori, è composto da tre membri, ed è nominato dall'Assemblea Generale tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

2. Il Collegio dura in carica tre anni. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

Articolo 18 (Funzioni del Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'Associazione.

2. Il Collegio deve procedere alla revisione dei conti ogni tre mesi e consegnare la relazione al Consiglio di Amministrazione entro un mese dall'avvenuta verifica.

3. In ogni caso, procede a verifiche su richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale.

4. Inoltre l'organo di revisione è tenuto a presentare una relazione annuale sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Associazione, da allegare agli stessi per l'esame dell'Assemblea Generale.

5. L'organo di revisione assiste alle adunanze dell'Assemblea Generale e/o del Consiglio di Amministrazione ove richiesto.

6. Al Collegio dei Revisori si applicano, in ordine ai doveri e alle responsabilità, gli artt. 2403, 2404 e 2407

del Codice Civile.

#### Articolo 19 (Esercizio)

1. L'esercizio dell'Ente, in sintonia con le norme regolamentari del Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere predisposti secondo gli schemi previsti dagli articoli specifici del Codice Civile, in quanto applicabili.

3. Le contribuzioni dei soci vengono quantificate con l'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea Generale.

#### Articolo 20 (Eccedenze)

1. Le eccedenze attive di ciascun esercizio sono devolute all'incremento del patrimonio dell'Ente.

#### Articolo 21 (Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale. In tal caso, il residuo scaturente dalla liquidazione sarà messo a disposizione degli associati fondatori e ordinari per essere destinato a scopi analoghi a quelli perseguiti dall'Associazione e quindi, in modo particolare, artistici e culturali.

#### Articolo 22 (Disposizione transitoria)

1. Dall'approvazione del presente Statuto decadono con effetto immediato i Consiglieri di Amministrazione attualmente in carica, le cui funzioni sono tuttavia

prorogate e continuano ad essere esercitate sino a nuova nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione con composizione ridotta, che deve comunque avvenire entro i tempi strettamente necessari per gli adempimenti normativamente previsti.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 11 e 15, relativamente alla parte in cui disciplinano le competenze, i rapporti e le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Sovrintendente, acquistano efficacia e si attuano a decorrere dalla scadenza del rapporto contrattuale del Sovrintendente pro-tempore nominato.

Articolo 23 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.

*F.to: PARCAROLI Sandro.*

*F.to: Maria Amelia SALVI, notaio.*

***Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 e 23/bis D.Lgs. 82/05, così come stabilito con D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che si trasmette ad uso REGISTRO IMPRESE.***